



ALLEGATO "E" AL N. 25.535 DI RACCOLTA

STATUTO DELLA SOCIETA'
"MUTUA ARTIERI, SOCIETA' DI MUTUO SOCCORSO"
DENOMINAZIONE

Art. 1

"MUTUA ARTIERI ETS, Società di Mutuo Soccorso", è una Società che ha per scopo la solidarietà e il mutuo soccorso senza fine di lucro. Essa venne costituita il 22 agosto 1852 con la denominazione "SOCIETA' DI MUTUO SOCCORSO DEGLI ARTIERI DI ROVERETO". Essa è regolata dalla L. 15 aprile 1886 n. 3818 e s.m..

DURATA E SEDE

Art. 2

La Società ha durata fino al 31.12.2100 (trentun dicembre due-milacent) e potrà essere prorogata. Ha la sua sede legale in Trento e con delibera dell'organo amministrativo possono essere istituite sedi secondarie ed uffici in altre località.

SCOPI

Art. 3

MUTUA ARTIERI è una Società di Mutuo Soccorso che ha per scopo la solidarietà sociale e sanitaria ed opera, senza alcun scopo di lucro, a favore dei propri soci e loro familiari, intendendo far partecipare gli stessi ai benefici della mutualità con specifica, ancorché non esclusiva, attenzione al settore sanitario. Essa si propone di perseguire finalità di interesse generale, sulla base del principio costituzionale di sussidiarietà operando esclusivamente nei settori di attività previsti dalla legge 15 aprile 1886 n. 3818 e nei limiti delle proprie disponibilità finanziarie e patrimoniali:

- a) erogazione di trattamenti e prestazioni socio-sanitarie nei casi di infortunio, malattia ed invalidità al lavoro, nonché in presenza di inabilità temporanea o permanente;
- b) erogazione di sussidi in caso di spese sanitarie sostenute dai soci per la diagnosi e la cura delle malattie e degli infortuni;
- c) erogazione di servizi di assistenza familiare o di contributi economici ai familiari dei soci deceduti;
- d) erogazione di contributi economici e di servizi di assistenza ai soci che si trovino in condizione di gravissimo disagio economico a seguito dell'improvvisa perdita di fonti reddituali personali e familiari e in assenza di provvidenze pubbliche;
- e) l'istituzione o la gestione dei fondi sanitari integrativi di cui al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, promossi anche da associazioni di categoria, da contratti e accordi collettivi e da lavoratori autonomi e liberi professionisti;
- f) erogazione di prestazioni di assistenza sanitaria e socio-sanitaria, sia in forma indiretta mediante sussidi e rimborsi, sia in forma diretta anche stipulando convenzioni con presidi e strutture sanitarie, sia pubbliche che private, nonché col-

laborando con presidi e strutture sanitarie ed assistenziali in coerenza con le disposizioni di legge vigenti;

g) promuovere attività di carattere educativo e culturale dirette a realizzare finalità di prevenzione sanitaria e di diffusione dei valori mutualistici;

h) promuovere a favore dei soci attività di micro-credito, nei modi previsti dalla normativa vigente;

i) promuovere altre attività secondarie e strumentali nei limiti e con le modalità previste del d.lgs. 117/2017 e i relativi decreti attuativi e comunque ai sensi della normativa vigente.

l) svolgere attività di raccolta fondi al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, anche attraverso richiesta a terzi di lasciti, donazioni e contributi di natura non corrispettiva.

Per il raggiungimento degli scopi sociali la Società:

1) può stipulare atti e contratti di ogni genere, compresi acquisti immobiliari per sedi e uffici e strutture sanitarie;

2) può stipulare accordi:

- con società di servizi specializzate nel settore sanitario e assicurativo;

- con strutture ospedaliere, istituti di cura pubblici o privati, centri polispecialistici e laboratori di analisi e diagnostica strumentale;

- con ordini professionali di medici specialistici, centri di assistenza infermieristica o domiciliare, enti ed associazioni del volontariato;

- con aziende produttrici per la fornitura di presidi ortopedici e terapeutici;

- con stabilimenti o istituti termali, alberghi e pensioni, al fine di realizzare condizioni vantaggiose sia per la cura che per il soggiorno;

3) attua ricerche e studi, cura pubblicazioni, organizza seminari e campagne di diffusione, istituisce corsi nel settore assistenziale;

4) promuove ogni altra iniziativa utile al conseguimento degli scopi sociali.

La Società può stipulare convenzioni con enti pubblici e privati e compiere tutte le operazioni immobiliari, mobiliari e finanziarie atte a favorire il raggiungimento degli scopi sociali avvalendosi di tutte le provvidenze e agevolazioni di legge.

La Società, inoltre, può promuovere la costituzione di altre Società o assumere interessenze, partecipazioni in enti o Società che svolgono attività integrative, nelle imprese sociali e tutte le iniziative operanti nel settore mutualistico e sanitario, purché in coerenza con quanto previsto dalla legge 3818/1886 e successive modificazioni e integrazioni nonché dal d.lgs. 117/2017, partecipare a consorzi, aggregare organismi mutualistici e associativi per attuare servizi comuni e per

rendere più efficace la propria azione.

**SOCI - AMMISSIONE - SCIoglimento DEL RAPPORTO SOCIALE -
RECESSO - ESCLUSIONE-DECADENZA-DOVERI E DIRITTI**

Art. 4 - Soci

Numero, categorie e requisiti dei soci

Il numero dei soci è illimitato.

I soci si distinguono nelle seguenti categorie:

- 1) soci ordinari;
- 2) soci ordinari convenzionati;
- 3) soci onorari;
- 4) soci sostenitori.

Previa delibera del Consiglio di Amministrazione con la quale viene accettata la domanda di ammissione:

sono soci ordinari tutti i cittadini della Repubblica italiana o cittadini stranieri residenti in Italia che - in forma individuale o collettiva, secondo quanto di seguito meglio specificato - fanno richiesta di ammissione alla società;

sono soci ordinari convenzionati altre società di mutuo soccorso, a condizione che i membri persone fisiche di queste siano beneficiari delle prestazioni rese dalla Società, nonché i Fondi sanitari integrativi in rappresentanza dei lavoratori iscritti;

sono soci onorari le persone fisiche, altre società di mutuo soccorso, nonché i Fondi sanitari integrativi in rappresentanza dei lavoratori iscritti, che favoriscono in modo rilevante il perseguimento delle finalità della Mutua e siano in grado di contribuire alla sua crescita;

sono soci sostenitori le persone fisiche e giuridiche che effettuano conferimenti patrimoniali, a titolo di liberalità, per il raggiungimento degli scopi sociali.

Ammissione a socio

Possono essere ammessi a soci i soggetti o gli enti aventi i requisiti di cui al presente articolo, e che, all'atto della sottoscrizione della domanda, accettino integralmente le norme statutarie e del regolamento, compresi gli importi e le modalità di pagamento dei contributi associativi e della eventuale quota di iscrizione una tantum stabiliti dal Consiglio di Amministrazione.

L'ammissione a socio può avvenire anche in forma collettiva tramite altre società di mutuo soccorso e Fondi sanitari integrativi in rappresentanza dei lavoratori iscritti ai quali, per legge, per disposizioni statutarie, in base a contratti di lavoro, convenzioni, mandati collettivi o singoli sia stato attribuito il potere o la facoltà di sottoscrivere forme di assistenza sanitaria integrativa, i quali, all'atto della sottoscrizione della domanda di ammissione, accettino integralmente in proprio nome e per conto dei rispettivi appartenenti le norme statutarie e del regolamento, compresi gli importi e le modalità di pagamento dei contributi associativi e dell'eventuale quota di iscrizione una tantum stabiliti dal

Consiglio di Amministrazione.

Il vincolo sociale si costituisce dalla data della delibera del Consiglio di Amministrazione con la quale sia accettata la domanda di ammissione; con tale delibera di ammissione il socio viene iscritto nel libro soci.

Qualora cessi il rapporto sociale con un socio ordinario convenzionato i soci del medesimo possono essere iscritti tra i soci ordinari a condizione che richiedano l'adesione e si conformino alle previsioni statutarie e regolamentari dedicate ai soci ordinari e sempre previa delibera di ammissione del Consiglio di Amministrazione. Analoga facoltà spetta al socio ammesso in forma collettiva nell'ipotesi di cessazione del rapporto fra tale socio e il soggetto per il tramite del quale è avvenuta l'ammissione alla Società, sempre previa delibera di ammissione del Consiglio di Amministrazione.

L'eventuale diniego all'ammissione deve essere motivato e notificato all'aspirante socio a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, o altro mezzo equipollente, entro trenta giorni dalla relativa delibera.

Perdita della qualità di socio.

La qualità di socio viene meno in seguito a:

- a) perdita dei requisiti richiesti per l'ammissione;
- b) morte o recesso;
- c) esclusione.

Il venir meno della qualità di socio determina l'immediato scioglimento del rapporto sociale e mutualistico, nonché la perdita di tutti i diritti da ciò derivanti.

Recesso del socio

Il socio può recedere dalla Società nei casi e con le modalità previste dalle norme del Codice Civile in materia di società cooperative in quanto compatibili, ferma l'eventuale diversa disciplina per i soci ordinari convenzionati prevista nel regolamento disciplinante lo scambio mutualistico con i soci dei soci ordinari convenzionati.

Spetta al consiglio di amministrazione constatare, entro sessanta giorni dalla comunicazione di recesso, se ricorrano i motivi che, a norma della legge e del presente statuto, legittimino il recesso.

Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale con la chiusura dell'esercizio in corso, se comunicato tre mesi prima e, in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo.

Il socio receduto non ha diritto al rimborso dei contributi pagati né a qualsiasi quota dei fondi sociali, fatta eccezione per i sussidi eventualmente spettanti.

Casi di esclusione - Procedimento

Può essere escluso dalla Società il socio che:

- a) sia stato condannato anche in via non definitiva a pene detentive, escluse le condanne per reati colposi;
- b) abbia usato qualsiasi mezzo illecito documentato per carpi-

- re alla Società sussidi e indennità;
- c) abbia recato volontariamente comprovati danni alla Società;
 - d) incaricato di custodire od amministrare il patrimonio e i fondi sociali, ne alteri la destinazione o in qualsiasi modo ne abusi;
 - e) violi con gravi inadempienze gli obblighi derivanti dallo Statuto, dal Regolamento applicativo e dalle deliberazioni dell'Assemblea e/o degli altri organismi sociali; si considera comunque grave l'inadempimento del socio in caso di lesione in qualsivoglia modo dell'interesse e/o dell'immagine sociale attraverso comportamenti anche solo potenzialmente dannosi di particolare gravità o ripetuti nel tempo aventi carattere sostanzialmente emulativo e/o estranei o contrari allo scopo e alla missione mutualistica della Mutua;
 - f) si sia reso moroso nel pagamento del contributo associativo. Il socio escluso per morosità potrà essere nuovamente ammesso in Società, come nuovo socio, a condizione che regolarizzi la sua posizione, versando le quote associative arretrate.

Il provvedimento di esclusione è adottato con delibera motivata del Consiglio di Amministrazione, è notificato al socio mediante raccomandata A/R o altro mezzo equipollente e ha effetto dalla data di annotazione nel libro dei soci.

Il socio escluso non ha diritto al rimborso dei contributi pagati né a qualsiasi quota dei fondi sociali.

Art. 5 - Doveri

Tutti i soci sono tenuti all'osservanza del presente Statuto, del Regolamento applicativo e di tutte le deliberazioni regolarmente prese dagli organi statutari.

Art. 6 - Diritti

Soci ordinari

Tutti i soci ordinari, che siano in regola con i versamenti a qualsiasi titolo dovuti alla Società e nei confronti dei quali non sia stato avviato il procedimento di esclusione, hanno diritto di partecipare a tutti i programmi ed attività mutualistiche realizzati dalla Società, nei termini ed alle condizioni previste dai regolamenti applicativi.

I soci ordinari, sempre se in regola con il pagamento della eventuale quota di iscrizione e dei contributi associativi e purché siano iscritti nel libro soci da almeno 90 giorni, hanno diritto di voto e possono essere eletti alle cariche sociali.

Non possono ricoprire cariche sociali:

- a) gli eletti a cariche istituzionali, sindacali e di partito nei limiti disciplinati dal regolamento applicativo;
- b) dipendenti della Società;
- c) i locatari di immobili, sia civili che commerciali, di proprietà della Società;
- d) tutti coloro che abbiano interessi diretti, indiretti e/o contrari alle finalità e scopi della Società.

Soci ordinari convenzionati

I soci ordinari convenzionati, hanno diritto di partecipare - e far partecipare in forma mediata i propri soci - ai programmi ed attività mutualistiche realizzati dalla Società secondo il rispettivo contratto, accordo o regolamento aziendale o atto di convenzione, nei termini ed alle condizioni previsti dall'apposito regolamento.

I soci ordinari convenzionati devono versare alla Società i contributi associativi per conto dei rispettivi soci in conformità al rispettivo accordo o contratto o regolamento aziendale o atto di convenzione. In funzione delle convenzioni che la Società stipula per la istituzione e/o gestione di fondi sanitari integrativi, i fondi hanno diritto di partecipare in proprio e per conto dei propri soci alle assemblee purché siano iscritti da tre mesi nell'apposita sezione del libro dei soci, ma potranno esercitare il diritto di voto solo in merito al bilancio del rispettivo fondo sanitario integrativo; essi non potranno esercitare tale diritto qualora non siano in regola con tali versamenti e sempre che nei loro confronti non sia stato avviato il procedimento di esclusione.

Il Consiglio di Amministrazione, dietro espressa richiesta, è tenuto a fornire informazioni e/o chiedere pareri ai soci ordinari convenzionati su materie che concernono specificatamente la gestione dei rispettivi fondi integrativi sanitari nel rispetto di quanto previsto da apposito regolamento.

Soci onorari e sostenitori

I soci onorari e sostenitori - persone fisiche o giuridiche - non devono versare i contributi associativi, non hanno diritto di voto, non possono partecipare alle assemblee, non possono essere eletti a cariche sociali e non hanno diritto ad ogni e qualsiasi assistenza mutualistica.

Partecipazione dei soci

Al fine di assicurare la massima partecipazione di tutti i soci - anche attraverso la formulazione di proposte e suggerimenti - alle attività svolte per il conseguimento dell'oggetto sociale e la più diffusa e tempestiva informazione sulle attività programmate e realizzate, la Società si dota di sedi, strutture e strumenti organizzativi idonei.

VOLONTARI

Art. 6 bis

La Mutua, secondo le previsioni degli artt. 17, 18 e 19 del d.lgs. n. 117/17, può avvalersi di volontari nello svolgimento delle proprie attività ed è tenuta ad iscriverne in un apposito registro i volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

Il volontario è una persona che, per sua libera scelta, svolge attività a titolo gratuito, a favore delle comunità beneficiarie, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità, per promuovere risposte ai bisogni delle persone.

L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun

modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate solo le spese eventualmente sostenute e documentate. Sono comunque vietati rimborsi spese di tipo forfettario.

PATRIMONIO SOCIALE – BILANCIO

Art. 7

Il patrimonio sociale è costituito:

- a) dal fondo sociale formato dalle eventuali quote di iscrizione versate dai soci;
- b) dall'accantonamento di eventuali avanzi di gestione;
- c) da ogni altra riserva, fondo o accantonamento costituito a copertura di particolari rischi o in previsione di oneri futuri;
- d) da donazioni ed atti di liberalità, da proventi di lasciti, da sovvenzioni, da partecipazioni ed ogni altro contributo pubblico o privato, anche preservando e dando attuazione alle finalità eventualmente indicate dal donatore o dal de cuius, se compatibili con l'attività della Società e ammettendo la segregazione del suddetto patrimonio.

Le disponibilità finanziarie del patrimonio sociale sono generalmente impiegate in immobili, in titoli di Stato o garantiti dallo Stato e in depositi presso Istituti di credito e/o in altre forme di investimento che garantiscano la consistenza patrimoniale.

Il patrimonio sociale è indivisibile tra i soci.

In particolare la società non può destinare il patrimonio sociale a fini diversi da quelli statutari né può distribuire ai soci anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi o riserve della società, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

La Società potrà in particolare destinare parte del proprio patrimonio ad iniziative di solidarietà sociale anche mediante la costituzione di enti idonei, mediante delibera assunta in conformità alle formalità previste per l'assemblea straordinaria.

Art. 8

L'esercizio sociale si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

Gli avanzi netti di gestione risultanti dal bilancio saranno così attribuiti alle riserve, fondi ed accantonamenti di cui all'art. 7.

Il rendiconto consuntivo, corredato dalla relazione del Consiglio di Amministrazione sull'andamento della gestione sociale e sul conseguimento degli scopi mutualistici e dalla relazione del Collegio dei Sindaci, deve essere presentato all'approvazione dell'assemblea dei Soci, entro sei mesi dal termine dell'anno cui si riferisce.

ORGANI DELLA SOCIETA'

Art. 9

Sono organi della Società:

- 1) l'Assemblea dei soci;
- 2) il Consiglio di Amministrazione;

- 3) il Presidente e il Vice-Presidente;
- 4) il Collegio sindacale.

ASSEMBLEA

Art. 10 Assemblea

L'assemblea è ordinaria e straordinaria.

All'assemblea ordinaria spetta:

- 1) approvare il bilancio annuale ai sensi dell'art. 13 del d.lgs. 117/2017;
- 2) approvare il bilancio sociale se ricorrono i presupposti di legge di cui all'art. 14 del d.lgs. 117/2017;
- 3) eleggere il Consiglio di Amministrazione e l'organo di controllo;
- 4) approvare i regolamenti;
- 5) trattare tutti gli argomenti attinenti la gestione sociale ad essa affidati dalla legge, dallo statuto o sottoposti al suo esame dal Consiglio di Amministrazione.

Art. 11

Hanno diritto al voto in assemblea i soci che risultino iscritti nel libro dei soci da almeno 90 giorni e che siano in regola con il pagamento della eventuale quota di iscrizione e dei contributi associativi.

Ciascun socio ha diritto ad un solo voto e può farsi rappresentare da un altro socio mediante delega scritta. Nessun socio può rappresentare più di un socio.

Art. 12

L'assemblea ordinaria ha luogo almeno una volta all'anno, deve essere convocata entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale e potrà essere tenuta anche in tele e/o videoconferenza.

L'assemblea è convocata oltre che dal Consiglio di Amministrazione, tramite il suo Presidente, anche su richiesta del Collegio Sindacale o di almeno un ventesimo (1/20) dei soci.

La convocazione dell'assemblea deve essere pubblicata sull'albo della Società presso la sede legale, o comunicata ai soci almeno 15 giorni prima mediante lettera a ciascun socio, spedita anche per via telematica, ovvero con pubblicazione dell'avviso di convocazione su almeno un quotidiano locale.

L'avviso deve contenere l'indicazione della data e del luogo della riunione, l'ordine del giorno, l'ora della prima e della seconda convocazione, che non potrà essere fissata in ogni caso nello stesso giorno della prima.

Art. 13

L'assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli aventi diritto. In seconda convocazione l'assemblea è valida qualunque sia il numero degli intervenuti o rappresentati. Le deliberazioni in prima e seconda convocazione sono prese a maggioranza dei voti.

L'assemblea è presieduta dal Presidente, dal Vice-Presidente in sua assenza, oppure da altro amministratore o socio desi-

gnato dagli intervenuti in caso di assenza di entrambi.
Il Presidente dell'assemblea nomina un Segretario scegliendolo anche tra i non soci. Delle riunioni è redatto processo verbale da firmarsi dal Presidente o suo sostituto in sua assenza e dal Segretario.

Art. 14

Quando la Società ha almeno 500 soci, o nei casi in cui divenesse obbligatorio ai sensi di legge, l'assemblea dei Soci può essere costituita da delegati eletti in assemblee parziali, che hanno luogo a livello territoriale.

Il regolamento di attuazione del presente articolo dovrà uniformarsi alle seguenti indicazioni:

- a) le assemblee parziali sono convocate per discutere e deliberare sul medesimo ordine del giorno dell'assemblea generale e per l'elezione dei propri delegati a quest'ultima;
- b) le assemblee parziali sono convocate con il medesimo avviso dell'assemblea generale;
- c) la data di convocazione dell'ultima delle singole assemblee parziali deve precedere di almeno 7 giorni quella fissata per la prima convocazione dell'assemblea generale;
- d) ciascuna assemblea parziale è presieduta da un componente il Consiglio di Amministrazione o da un socio dallo stesso Consiglio designato appartenente al territorio cui si riferisce l'assemblea parziale;
- e) alle assemblee parziali si applicano le medesime disposizioni che regolano lo svolgimento dell'assemblea generale;
- f) ogni assemblea parziale elegge i propri delegati all'assemblea generale, scegliendoli fra i soci, nella proporzione di uno ogni 100 o frazione del totale dei soci di ogni territorio.

Art. 15

L'assemblea straordinaria delibera:

- 1) sulle modifiche statutarie;
- 2) sull'alienazione di beni immobiliari sociali;
- 3) sullo scioglimento della Società;
- 4) sulla nomina dei liquidatori.

All'assemblea straordinaria si applicano tutte le norme previste dal presente statuto per l'assemblea ordinaria in materia: di valida costituzione, di diritto di voto, di procedure per la convocazione, di svolgimento dei lavori, di votazioni e di eventuale partecipazione di delegati eletti dai soci.

L'assemblea straordinaria, in prima convocazione, delibera con il voto favorevole dei 2/3 (due terzi) degli intervenuti, mentre in seconda convocazione le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei soci presenti.

Per la delibera di cui al punto 3) l'assemblea delibererà con il voto favorevole di almeno i 4/5 (quattro/quinti) dei soci presenti all'assemblea stessa.

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Art. 16

Gli amministratori della società debbono essere iscritti fra i soci effettivi.

Il Consiglio di Amministrazione ha il compito di definire gli indirizzi operativi della Società, di provvedere alla gestione della stessa in conformità delle leggi, dello statuto e dei regolamenti, assumendo tutte le deliberazioni di ordinaria e straordinaria amministrazione che non siano espressamente riservate all'assemblea.

Il Consiglio di Amministrazione inoltre:

- a) redige il bilancio di cui all'art. 10 ed eventualmente il bilancio sociale, fissando corrispondentemente l'ammontare dei contributi sociali e le eventuali integrazioni;
- b) documenta nella relazione al bilancio o nella relazione di missione il carattere secondario e strumentale delle attività di cui all'art. 3 primo paragrafo, lett. i).

Il Consiglio di Amministrazione è composto da un minimo di 5 ad un massimo di 13 membri eletti dall'assemblea in modo tale che almeno i due terzi rappresentino artigiani iscritti all'Associazione Artigiani. In aggiunta partecipa alle adunanze del Consiglio di Amministrazione, in qualità di membro uditore senza diritto di voto, il presidente in carica dell'Associazione Nazionale Anziani e Pensionati (in sigla A.N.A.P.) della sede di Trento.

Il Consiglio di Amministrazione dura in carica tre esercizi (fino all'approvazione del bilancio del terzo esercizio dalla nomina) ed è rinnovabile.

Il Consiglio di Amministrazione elegge, scegliendoli tra i propri componenti, il Presidente ed il Vice-Presidente della Società.

Le funzioni di segretario del Consiglio di Amministrazione possono essere svolte anche da una persona non componente del Consiglio stesso.

I membri del Consiglio di Amministrazione svolgono il proprio compito in maniera gratuita. È previsto il rimborso di spese viaggio ed altri eventuali oneri sostenuti in rappresentanza della società sulla base di idonea documentazione.

Spetta in particolare al Consiglio di Amministrazione deliberare sugli atti e contratti di cui all'articolo 3, nonché sulla ammissione a socio, diniego, o scioglimento del rapporto sociale per recesso, esclusione e decadenza di cui all'articolo 4, ferme le competenze attribuite all'assemblea dalla legge e/o dal presente statuto.

Il Consiglio di Amministrazione può nominare il direttore della Società determinandone le attribuzioni e la retribuzione.

Spetta pure al Consiglio di Amministrazione assumere e licenziare il personale della Società, fissandone mansione e retribuzione, nonché di conferire eventuali incarichi professionali.

Art. 17

Il Consiglio di Amministrazione può delegare parte delle pro-

prie attribuzioni ad uno o più membri, oppure ad un Comitato Esecutivo, composto dal Presidente, dal Vice-Presidente e da tre Consiglieri.

Il Consiglio di Amministrazione può istituire e nominare comitati tecnici, stabilendone la composizione e le attribuzioni.

Art. 18

Il Consiglio di Amministrazione è convocato ogni qualvolta il Presidente ne ravvisi la necessità nonché su richiesta del Collegio dei Sindaci.

La convocazione è fatta dal Presidente a mezzo lettera da spedire, anche per via telematica, non meno di cinque giorni prima della riunione; nei casi di urgenza, con modalità che consentano ai consiglieri ed ai sindaci effettivi di essere informati almeno un giorno prima della riunione.

Il Consiglio di Amministrazione delibera con la presenza della maggioranza dei suoi componenti, anche se intervenuti all'adunanza con mezzi audio e/o video tali da consentire il riconoscimento del consigliere, la sua partecipazione alla discussione e al voto, nonché lo scambio di documentazione.

Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei consiglieri presenti e le votazioni avvengono mediante scheda e a scrutinio segreto, quando gli argomenti riguardino persone o affari, per cui taluno dei componenti il Consiglio possa avere interesse diretto.

Il consigliere personalmente interessato nelle questioni che si discutono deve astenersi dal partecipare alle deliberazioni.

In caso di parità dei voti, nelle votazioni palesi prevale il voto del Presidente, in quelle a scrutinio segreto la parità comporta reiezione della proposta.

Art. 19

Il consigliere che non partecipa a tre sedute in un esercizio sociale è considerato decaduto senza obbligo di reintegro per il Consiglio di Amministrazione, salvo riscontro di legittimi impedimenti dovuti a forza maggiore.

PRESIDENTE E VICE-PRESIDENTE

Art. 20

Il Presidente:

- 1) ha la rappresentanza legale della Società;
- 2) convoca l'assemblea dei soci per volontà del Consiglio di Amministrazione;
- 3) convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione ed il Comitato esecutivo;
- 4) cura l'attività complessiva della Società in modo che essa si svolga in conformità delle leggi, dello statuto, dei regolamenti interni, delle linee programmatiche stabilite dall'assemblea ed in attuazione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione;
- 5) formula al Consiglio di Amministrazione le indicazioni nominative per l'attribuzione degli incarichi previsti dallo

statuto.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente le sue funzioni sono esercitate dal Vice-Presidente la cui firma fa fede, nei confronti di chiunque, dell'assenza o dell'impedimento del Presidente stesso.

COLLEGIO SINDACALE

Art. 21

Il collegio sindacale si compone di tre membri effettivi e due supplenti eletti dall'assemblea, che ne nomina il Presidente.

Almeno un membro effettivo deve essere scelto tra i revisori legali iscritti nell'apposito registro, come previsto dall'art. 2397 c.c..

Essi restano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica.

I sindaci sono rieleggibili.

La retribuzione annuale dei sindaci è determinata dall'assemblea all'atto della nomina, per l'intero periodo di durata del loro ufficio.

Qualora dovesse essere obbligatorio per legge, al collegio sindacale, o ad altro soggetto ritenuto idoneo per legge, sarà attribuito anche il controllo contabile; in tal caso esso dovrà essere integralmente composto di revisori contabili iscritti nel registro istituito presso il ministero della giustizia.

REGOLAMENTI

Art. 22

Il funzionamento della Società è disciplinato da appositi regolamenti approvati dall'assemblea e dalle disposizioni di legge in materia.

NORME FINALI - LIQUIDAZIONE

Art. 23

Fatte salve le controversie relative al recupero di somme e/o crediti di denaro a qualsiasi titolo dovute alla Società dai soci, per le quali la Società, ove lo ritenga, è legittimata ad attivare la procedura giudiziaria, qualsiasi altra controversia concernente il presente statuto, nonché all'interpretazione ed applicazione dei regolamenti interni, sarà risolta mediante un arbitrato rituale con arbitro unico, nominato dal Presidente del Consiglio Notarile dei Distretti Riuniti di Trento e Rovereto, che deciderà secondo diritto ed avrà sede in Trento.

Art. 24

L'assemblea che dichiara lo scioglimento della Società deve provvedere alla nomina dei liquidatori stabilendone i poteri.

Il patrimonio risultante dalla liquidazione sarà devoluto a favore di altra società di mutuo soccorso.

Art. 25

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente statuto e nei regolamenti attuativi, si applicano le disposizioni

della legge 3818/1886 e successive modificazioni e integrazioni, nonché le disposizioni in materia di enti del terzo settore di cui al d.lgs. 117/2017 e successive modificazioni e integrazioni in quanto compatibili con la disciplina delle società di mutuo soccorso e, in mancanza e per gli aspetti non disciplinati, le norme del codice civile e le relative disposizioni di attuazione concernenti le società cooperative secondo il modello di società a responsabilità limitata.

F.TO GIORGIO ZANEI

F.TO MAURO PAPPAGLIONE NOTAIO - (L.S.)

Copia su supporto informatico conforme all'originale documento su supporto cartaceo, ai sensi dell'art. 22 del D.Lgs. 82/2005, che si trasmette, in corso di registrazione perché nei termini, ad uso del Registro delle Imprese.